

Professionisti, stop ai conti dedicati

Articolo tratto da: Italia Oggi

Il decreto 112 del 2008 svincola i lavoratori autonomi da una serie di adempimenti burocratici

Va in soffitta il divieto di riscuotere compensi in contante

Professionisti italiani di nuovo liberi. Grazie agli interventi operati con il dl 112/08 l'esercizio dell'attività professionale è stato svincolato da una serie di obblighi strumentali che di fatto ne compromettevano l'esercizio stesso. Il riferimento naturalmente è all'abrogazione delle norme contenute nei commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del famoso dl 223/2006 (cosiddetta Visco-Bersani) che avevano introdotto l'obbligo per i professionisti della tenuta di uno o più conti correnti «dedicati» nel quale dovevano transitare tutte le movimentazioni finanziarie inerenti l'attività di lavoro autonomo e il divieto di riscuotere compensi in denaro contante. Obbligo quest'ultimo mitigato da un regime transitorio di entrata in vigore della norma che dal 1° luglio 2008 avrebbe fatto scattare la soglia di ammissibilità ad euro 500 per poi scendere, definitivamente, a 100 euro dal 1° luglio 2009. Le norme sopra descritte oltre che imitrici all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo avevano anche un contenuto discriminatorio nei confronti degli esercenti attività di lavoro autonomo. Seppur finalizzate a una causa condivisibile, quale la lotta all'evasione fiscale, era veramente difficile comprendere il motivo che obbligava un professionista all'istituzione di un conto corrente dedicato e gli vietava l'incasso di somme per contanti mentre tutto ciò non valeva, ad esempio, per un artigiano o un agente di commercio. Il ritorno alla normalità operato dal dl 112/08 apre comunque alcuni spazi di riflessione sull'eredità lasciata nel periodo di vigenza delle norme sopra descritte nonché sui nuovi scenari che si aprono nella gestione amministrativa e fiscale delle attività professionali. Difficile pensare che il lavoratore autonomo che in ossequio alle disposizioni contenute nel dl 223/06 ha istituito uno o più conti correnti dedicati all'esercizio della propria attività professionale decida adesso di chiudere tali rapporti a seguito del mutato scenario normativo. Evitare commistioni fra la gestione dell'attività di lavoro autonomo e le movimentazioni finanziarie derivanti da altre attività e soprattutto dalla sfera privata, può comunque costituire un valido schermo contro l'ipotesi, tutt'altro che remota, di accertamenti fiscali basati sul controllo delle movimentazioni finanziarie e sul cosiddetto redditometro. Certo d'ora in poi non vi sarà più la necessità di rendicontare ogni e qualsiasi movimento in entrata o in uscita dal conto corrente dedicato tralasciando di dover giustificare, anche a se stesso, i prelievi necessari al sostentamento proprio e della propria famiglia. Tuttavia, una sorta di prima nota delle movimentazioni bancarie continua a svolgere un ruolo importante in un'ottica di prevenzione da rischio accertamento fiscale. Anche l'abolizione del divieto di riscossione dei compensi per contante costituisce, di fatto, un ritorno alla normalità. Grazie alle norme transitorie il divieto aveva esplicito effetti solo per importi superiori ai mille euro e pertanto l'impatto non si era ancora fatto sentire in tutte le sue proporzioni. Già l'abbassamento della soglia a 500 euro che sarebbe scattata dal 1° luglio scorso avrebbe messo in difficoltà più di un lavoratore autonomo. Il clou lo si sarebbe raggiunto fra un anno quando la soglia si sarebbe abbassata a 100 euro creando difficoltà generalizzate per tutti i lavoratori economici. Molti ipotizzavano la necessità di dover installare presso il proprio studio professionale o ambulatorio medico, un dispositivo p.o.s. per consentire ai propri clienti di effettuare pagamenti tracciabili tramite bancomat o carte di credito. Operazione quest'ultima che, come del resto l'apertura di uno o più conti correnti dedicati, finiva per creare opportunità e vantaggi unicamente al sistema bancario. Del recente passato legislativo in tema di lavoro autonomo è sopravvissuto però l'obbligo della cosiddetta riscossione accentrata all'interno delle strutture mediche e paramediche. Anche quest'obbligo è frutto di una logica di trattamento del tutto particolare riservata al lavoro autonomo rispetto alle altre attività economiche che però, almeno per adesso, il legislatore ha ritenuto di mantenere in vigore. Sembrerebbe invece naturale sopprimere anche tale obbligo la cui sopravvivenza finisce per creare un'ulteriore e ingiustificato trattamento per i medici che operano all'interno di strutture sanitarie private rispetto sia alla generalità degli altri esercenti attività di lavoro autonomo sia nei confronti dei colleghi medici che esercitano all'esterno di dette strutture. Oggi quindi, ad eccezione dei professionisti operanti nelle strutture sanitarie private, i liberi professionisti italiani dovranno gestire le proprie movimentazioni finanziarie così come tutti gli altri soggetti economici. Il buon senso e la necessità di dover comunque giustificare le movimentazioni in entrata e uscita dai propri conti correnti nell'ipotesi di una verifica fiscale approfondita consiglieranno loro di operare lasciando aperta la possibilità, anche documentale, di tracciare ogni movimento non perché obbligati da una norma ma perché ciò è imposto dal comune buon senso. La possibilità di poter comunque riscuotere somme per contanti dovrà poi essere gestita, come in genere è sempre stato, con la dovuta cautela, onde evitare le ovvie difficoltà nel dover dimostrare, a posteriori, la provenienza dei relativi versamenti sul conto corrente specie nelle ipotesi di riscossioni per contanti e frazionate nel tempo. Quanto infine all'obbligo di riscossione accentrata nelle strutture mediche e paramediche non resta che augurarsi che i mutati orientamenti del legislatore finiscano per ritenere inutile e superato anche tale obbligo sancendone la definitiva abrogazione e il ripristino delle condizioni operative normali e comuni a tutte le attività economiche siano esse professionali che d'impresa. Andrea Bongi